DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

SERVIZIO: AVVOCATURA

UFFICIO: ALTA PROFESSIONALITA' 2

L'Estensore	Il Responsabile dell'Ufficio	Il Dirigente del Servizio
Avv. Manuela de Marzo		Avv. Stefania Valeri
(firma)	(firma)	(firma)

Il Direttore Regionale	Il Componente la Giunta
(firma)	(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 20 GEN. 2020 Deliberazione N. 33

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Marco MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	☒	☐
2. CAMPITELLI Nicola	☒	☐
3. FEBBO Mauro	☒	☐
4. FIORETTI Piero	☒	☐
5. LIRIS Guido Quintino	☒	☐
6. VERI' Nicoletta	☒	☐

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Conferimento incarico difensivo per la costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 comma 1 lett. d) e comma 4, 2 comma 1, 4 comma 1 e 8 comma 3, della L.R. n. 34/2019 recante "Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative" sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 21.12.2019 (CC-3/2020).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il ricorso proposto ai sensi dell'art. 127 Cost. con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli artt. 1 comma 1 lett. d) e comma 4, 2 comma 1, 4 comma 1 e 8 comma 3, della L.R. n. 34/2019 recante "Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative";

VISTA la nota prot. n. RA/8502/20 del 14.01.2020 con cui la Presidenza partecipa la volontà di costituirsi in giudizio a difesa delle impugnate disposizioni regionali e l'opportunità di conferire all'uopo mandato difensivo, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avvocatura Regionale ed all'Avv. Felice Giuffrè, stante la sottolineata rilevanza del giudizio medesimo e la specializzazione del predetto avvocato nel diritto costituzionale;

CONSIDERATO che l'esame della vicenda giudiziaria di cui trattasi, condotto congiuntamente alle Strutture regionali a vario titolo dalla stessa coinvolte (Direzione Affari della Presidenza e Legislativi - Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio Regionale, nonché Dipartimento della Presidenza Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione), induce a ritenere necessario costituirsi in giudizio a difesa delle disposizioni regionali, dal momento che le impugnate disposizioni non costituiscono disparità di trattamento tra cittadini italiani/comunitari e cittadini non comunitari, ma, al contrario, trovano il proprio fondamento nella normativa statale. In particolare, infatti, la previsione relativa alla richiesta di documenti ulteriori rispetto all'ISEE, al fine di verificare il possesso del requisito reddituale, discende direttamente dalla circostanza che la normativa sull'autocertificazione non è applicabile là dove l'Amministrazione italiana competente è impossibilitata ad effettuare regolari controlli al di fuori del territorio italiano;

RILEVATO che anche le altre censure mosse dal Governo alla LR 34/2019 appaiono infondate, non determinando le impugnate disposizioni alcuna irragionevolezza, né discriminazione, come già esplicitato dalla Presidenza nelle note prot. n. RA/351709/19 del 16.12.2019, prot. n. RA/352668/19 del 16.12.2019 e prot. n. RA/350842/19 del 13.12.2019, inoltrate al Governo e contenti le controdeduzioni della Regione Abruzzo, alle osservazioni formulate dai Ministeri competenti, alle quali espressamente si rimanda;

RAVVISATA, alla luce del conflitto di interessi rispetto all'Avvocatura erariale, cui ex lege compete il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, parte ricorrente nel giudizio de quo, la necessità che l'Amministrazione Regionale resista in giudizio per mezzo della propria Avvocatura, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/00;

RILEVATA, altresì, per la peculiarità e rilevanza del giudizio in questione, con riguardo alla particolare attenzione istituzionale rivolta alle situazioni giuridiche sottese alla vertenza per cui è causa, nonché con riferimento agli interessi di carattere politico e strategico sottesi alle contestate disposizioni regionali, l'opportunità che l'Avvocatura Regionale si avvalga della professionalità e competenza dell'Avv. Prof. Felice Giuffrè, avvocato del libero foro, la cui esperienza e specializzazione, rinvenibili nel curriculum vitae allegato alla presente deliberazione, costituiscono un valore aggiunto di assoluto rilievo ai fini dello studio e trattazione degli argomenti oggetto di causa, come da indicazioni della Presidenza di cui alla citata nota prot. n. RA/8502/20 del 14.01.2020 e da parere dell'Avvocatura Regionale reso con nota prot. 10481 del 15.01.2020;

CONSIDERATO che il predetto Avvocato ha comunicato la disponibilità all'assunzione dell'incarico, contestualmente attestando l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con la Regione Abruzzo con nota del 14.01.2020;

RITENUTO, pertanto, di conferire il mandato difensivo nel giudizio de quo, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Prof. Felice Giuffrè, avvocato del libero foro, ed all'Avv. Stefania Valeri dell'Avvocatura Regionale, affinchè tutelino gli interessi della Regione Abruzzo costituendosi in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, previa determinazione consensuale di un compenso professionale per l'incarico in parola pari a €. 11.500,00 netti, come da preventivo inviato dal medesimo legale in merito al quale l'Avvocatura ha rilasciato il proprio parere di congruità specificando che il medesimo si intende comprensivo di eventuali spese di domiciliazione;

RITENUTO, inoltre, di demandare ad un successivo atto, in sede di liquidazione, l'adozione finale dell'impegno di spesa preventivamente quantificato e concordato;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole alla regolarità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 9 del 2000 recante "Istituzione dell'Avvocatura Regionale";

Su proposta del Presidente della Giunta, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono per integralmente riportati:

- di disporre la costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 comma 1 lett. d) e comma 4, 2 comma 1, 4 comma 1 e 8 comma 3, della L.R. n. 34/2019 recante "Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative" sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 21.12.2019;

- di conferire il mandato difensivo nel giudizio de quo, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Prof. Felice Giuffrè, avvocato del libero foro, ed all'Avv. Stefania Valeri, dell'Avvocatura Regionale;

- di demandare ad un successivo atto, in sede di liquidazione, l'adozione finale dell'impegno di spesa preventivamente quantificato e concordato;

- di trasmettere per opportuna conoscenza copia della presente deliberazione all'Avv. Prof. Felice Giuffrè.